



Fondazione Romanda in favore della Previdenza Individuale vincolata (3a) Regolamento di previdenza

Entrata in vigore il 01.01.2025

Indice

A. Scopo della Fondazione	3
<i>Art. 1 Scopo della Fondazione</i>	3
<i>Art. 2 Finalità del regolamento di previdenza</i>	3
B. Adesione e disdetta	3
<i>Art. 3 Convenzione di adesione e contributi</i>	3
<i>Art. 4 Composizione del conto di previdenza individuale vincolata</i>	4
<i>Art. 5 Apertura del conto e investimento del risparmio di previdenza individuale vincolata</i>	4
<i>Art. 6 Obbligo d'informazione della Fondazione e del contraente della previdenza</i>	4
<i>Art. 7 Modifica dei fornitori di servizi</i>	5
<i>Art. 8 Prestazione di vecchiaia</i>	5
<i>Art. 9 Prestazione per i superstiti</i>	5
<i>Art. 10 Disdetta anticipata del contraente della previdenza</i>	6
<i>Art. 11 Costituzione in pegno e cessione</i>	6
C. Coperture di rischio supplementari in caso d'invalidità o decesso	6
<i>Art. 12 Disposizioni generali</i>	6
D. Finanziamento	7
<i>Art. 13 Scopo</i>	7
<i>Art. 14 Spese e commissioni</i>	7
<i>Art. 15 Retrocessioni</i>	8
<i>Art. 16 Imposta sul valore aggiunto</i>	8
<i>Art. 17 Imposta preventiva</i>	8
<i>Art. 18 Servizi e spese supplementari</i>	8
E. Disposizioni finali	9
<i>Art. 19 Luogo d'esecuzione</i>	9
<i>Art. 20 Foro competente</i>	9
<i>Art. 21 Responsabilità</i>	9
<i>Art. 22 Lacune e silenzio</i>	9
<i>Art. 23 Trattamento fiscale al momento del versamento dell'avere di previdenza</i>	9
<i>Art. 24 Modifiche del regolamento di previdenza</i>	9
<i>Art. 25 Entrata in vigore</i>	9

Sulla base dell'art. 8 dell'atto di fondazione della Fondazione Romanda in favore della Previdenza Individuale vincolata (3a), di seguito la Fondazione, il Consiglio di Fondazione emana il seguente regolamento di previdenza:

Per facilitare la lettura, i termini utilizzati per designare le persone si riferiscono indistintamente a uomini e donne.

La registrazione di un'unione domestica ai sensi della legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali presso l'Ufficio di stato civile è equiparata a un matrimonio ai sensi del presente regolamento. Le persone legate da un'unione domestica registrata sono equiparate a persone coniugate (congiunti) ai sensi del presente regolamento. Lo scioglimento legale di un'unione domestica registrata è equiparato a un divorzio ai sensi del presente regolamento.

A. Scopo della Fondazione

Art. 1 Scopo della Fondazione

Il conto di previdenza individuale vincolata permette al contraente di una previdenza di effettuare versamenti che beneficino di vantaggi fiscali, conformemente all'art. 82 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e all'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3).

La Fondazione, su richiesta del contraente della previdenza, può proporre una copertura assicurativa per i rischi d'invalidità e di decesso.

Art. 2 Finalità del regolamento di previdenza

Con la firma della convenzione di adesione, la Fondazione e il contraente della previdenza, o i suoi aventi diritto, hanno diritti e doveri reciproci. Il presente regolamento disciplina tutti i punti relativi a tali diritti e doveri.

B. Adesione e disdetta

Art. 3 Convenzione di adesione e contributi

La Fondazione firma con ciascun contraente della previdenza una convenzione di adesione a uso esclusivo del mantenimento della previdenza individuale vincolata in conformità alla legislazione svizzera.

Una volta firmata la convenzione di adesione, la Fondazione apre un conto di previdenza individuale vincolata per il contraente della previdenza presso un istituto finanziario accreditato dalla Fondazione. Al fine di accertare la corretta gestione del conto o del deposito, la Fondazione è autorizzata a scambiare tutte le informazioni necessarie con gli istituti finanziari competenti.

La Fondazione ha il diritto di rifiutare l'adesione di un contraente di previdenza senza dover giustificare la sua decisione.

Il contraente della previdenza decide liberamente la frequenza dei suoi contributi, ma deve rispettare l'importo minimo che il Consiglio di fondazione può imporre.

I contributi totali annui non devono superare l'importo massimo ammesso dall'art. 7 cpv. 1 OPP3, con riserva di importi superiori provenienti dal trasferimento di una forma riconosciuta di previdenza. L'eccedenza sarà immediatamente restituita dalla Fondazione.

Art. 4 Composizione del conto di previdenza individuale vincolata

Possono essere accreditati sul conto di previdenza vincolata importi provenienti:

- dai contributi del contraente della previdenza
- da un avere di previdenza versato da una fondazione di previdenza individuale vincolata
- da trasferimenti a seguito di un divorzio
- da interessi e proventi degli investimenti
- dei riscatti, dal 01.01.2025, in conformità alle disposizioni di legge

Sul conto di previdenza vincolata possono essere addebitati i seguenti importi:

- i trasferimenti ad altri istituti di previdenza
- i prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa
- le commissioni/spese della Fondazione, dei fornitori di servizi esterni, ma anche delle banche depositarie e dei gestori patrimoniali accreditati, ai sensi del regolamento sui costi
- gli eventuali premi di rischio
- le potenziali perdite su investimenti
- i trasferimenti a seguito di un divorzio

In accordo con le banche partner depositarie incaricate della gestione operativa dei conti di previdenza individuale vincolata, il Consiglio di fondazione decide di applicarvi o meno un tasso d'interesse. In caso di attribuzione di un interesse, questo sarà accreditato alla fine dell'anno civile, oppure pro rata temporis se il contraente della previdenza lascia la Fondazione nel corso dell'anno.

Art. 5 Apertura del conto e investimento del risparmio di previdenza individuale vincolata

Una volta che il documento di scelta relativo agli investimenti viene firmato dal contraente della previdenza e dalla Fondazione, viene aperto per il contraente della previdenza un conto di previdenza individuale vincolata a nome della Fondazione in una banca depositaria e di gestione patrimoniale accreditata dalla Fondazione. La scelta della strategia d'investimento e del gestore patrimoniale è determinata dal contraente della previdenza in accordo con la Fondazione.

L'evoluzione dell'avere di previdenza di libero passaggio da quel momento dipende dalla performance ottenuta con la strategia d'investimento selezionata e conforme alle disposizioni normative dell'OPP2.

Il contraente della previdenza può decidere di cambiare la sua strategia d'investimento scegliendo tra quelle presenti nella lista di soluzioni d'investimento riconosciuta dalla Fondazione e con riserva del consenso di quest'ultima.

La Fondazione effettua un controllo regolare del rispetto delle direttive di legge in materia d'investimento.

Il regolamento d'investimento espone in maniera esaustiva le condizioni e soluzioni relative alla gestione patrimoniale dell'avere di previdenza individuale vincolata, con il vincolo delle disposizioni normative dell'OPP2.

L'investimento dell'avere di previdenza individuale non dà alcun diritto a un tasso d'interesse minimo, né a qualsivoglia garanzia del valore del capitale iniziale. Il rischio d'investimento è esclusivamente a carico del contraente della previdenza.

Art. 6 Obbligo d'informazione della Fondazione e del contraente della previdenza

La Fondazione invia al contraente della previdenza una conferma dell'apertura del conto di previdenza individuale vincolata. All'inizio di ogni anno civile, gli comunica la situazione generale del suo conto sulla base di tutti i movimenti d'investimento dell'anno appena trascorso, ma anche il saldo dell'avere di previdenza al 31 dicembre. Il contraente della previdenza può richiedere alla Fondazione informazioni e un estratto del suo conto in qualsiasi momento.

Durante la sua affiliazione, il contraente della previdenza deve informare la Fondazione di ogni cambiamento relativo al suo luogo di residenza, al suo nome e al suo stato civile. Se al momento dell'apertura del suo conto di libero passaggio è già coniugato o legato in un'unione domestica registrata, deve trasmettere la data del relativo evento. In caso di indicazioni tardive, incomplete o errate relative ai dati personali del contraente della previdenza, la Fondazione declina ogni responsabilità legata a tale stato di fatto. Le informazioni comunicate al contraente della previdenza sono considerate valide se sono state inviate all'ultimo indirizzo trasmesso alla Fondazione dal contraente della previdenza.

Art. 7 Modifica dei fornitori di servizi

La Fondazione può modificare in qualsiasi momento l'elenco dei fornitori di servizi esterni accreditati dalla Fondazione (banca depositaria, gestore patrimoniale, ecc.).

Se necessario, la Fondazione informerà il contraente della previdenza delle imminenti modifiche. Il contraente della previdenza ha 30 giorni di tempo per opporsi alle modifiche e chiedere il trasferimento gratuito del suo patrimonio previdenziale a un'altra fondazione del pilastro 3a. Trascorso questo termine, si ritiene che il contraente della previdenza abbia accettato le modifiche e la Fondazione può attuarle.

In particolare, la Fondazione può vendere un fondo d'investimento non più accreditato sostituendolo con un altro fondo con un profilo di rischio e di gestione simile.

Art. 8 Prestazione di vecchiaia

Il contraente della previdenza ha diritto al versamento del suo avere di previdenza individuale vincolata non prima dei cinque anni antecedenti il raggiungimento dell'età di riferimento ordinaria dell'AVS. Un versamento ulteriore è possibile fino a un periodo comprendente i cinque anni successivi al raggiungimento dell'età di riferimento ordinaria dell'AVS se il contraente della previdenza dimostra che sta continuando a esercitare un'attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 OPP3).

Per beneficiare del versamento delle prestazioni di vecchiaia, il contraente della previdenza deve trasmettere una richiesta scritta alla Fondazione.

Art. 9 Prestazione per i superstiti

In caso di decesso del contraente della previdenza prima del suo diritto al versamento della prestazione di vecchiaia, l'avere di previdenza individuale vincolata diventa un capitale in caso di decesso che viene versato alle persone beneficiarie indicate di seguito, indipendentemente dal diritto successorio, nel seguente ordine:

1. il coniuge superstite o il partner registrato superstite
2. i discendenti diretti e le persone al cui sostentamento il defunto provvedeva in maniera sostanziale o la persona con cui conviveva ininterrottamente da almeno cinque anni subito prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni
3. i genitori
4. i fratelli e le sorelle
5. gli altri eredi

In assenza di precedenti istruzioni del contraente della previdenza, ogni categoria esclude la successiva dal diritto alle prestazioni.

All'interno di una categoria, la prestazione per i superstiti viene suddivisa in parti uguali tra i beneficiari, a meno che il contraente della previdenza non abbia previsto una diversa ripartizione da lui notificata per iscritto alla Fondazione.

Il contraente della previdenza può in ogni momento radiare o modificare l'ordine dei beneficiari. In tal caso, si applicano le disposizioni normative sui beneficiari di cui all'art. 2 OPP3.

Art. 10 Disdetta anticipata del contraente della previdenza

Il contraente della previdenza può richiedere il versamento anticipato del suo avere di previdenza, rescindendo così la propria adesione alla Fondazione, nei casi seguenti:

- a) Al contraente della previdenza spetta una rendita d'invalidità completa dell'Assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato.
- b) Il contraente della previdenza destina il capitale di previdenza al riscatto di contributi in un istituto di previdenza esente da imposta o lo utilizza per un'altra forma riconosciuta di previdenza.
- c) Il contraente della previdenza effettua un cambio di attività lucrativa indipendente.
- d) Il contraente della previdenza lascia definitivamente la Svizzera.
- e) Il contraente della previdenza avvia un'attività in proprio.
- f) Il contraente della previdenza richiede un prelievo anticipato del suo capitale di previdenza per:
 - 1. acquistare o costruire un'abitazione destinata ad uso proprio
 - 2. acquistare partecipazioni alla proprietà di un'abitazione destinata ad uso proprio
 - 3. rimborsare prestiti ipotecari

Le nozioni di proprietà d'abitazioni, partecipazioni e uso proprio sono definite negli articoli da 2 a 4 dell'Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA).

Un tale versamento può essere richiesto solo ogni cinque anni.

Per ogni richiesta di pagamento in contanti anticipato, per i contraenti di una previdenza coniugati o legati in un'unione domestica registrata è obbligatoria una firma ufficialmente autenticata del coniuge o del partner registrato. Se non è possibile ottenere il consenso o se questo viene rifiutato senza una valida motivazione, il contraente della previdenza può rivolgersi al tribunale competente.

La Fondazione si riserva la facoltà di esigere ogni documento che riterrà necessario per chiarire la richiesta di disdetta anticipata del contraente della previdenza. I costi e le commissioni sono esclusivamente a carico del contraente della previdenza.

Art. 11 Costituzione in pegno e cessione

È proibita ogni cessione o costituzione in pegno dell'avere del contraente della previdenza. Resta tuttavia riservata la costituzione in pegno per l'acquisto di un'abitazione di proprietà tramite la previdenza professionale.

In caso di scioglimento del regime matrimoniale per una causa diversa dal decesso, la totalità dei diritti alle prestazioni di vecchiaia o parte di essi può essere ceduta dal contraente della previdenza al proprio coniuge o essere attribuita a quest'ultimo dal giudice. Con riserva dell'art. 4 OPP3, la Fondazione deve versare l'importo da trasferire alla Fondazione ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 OPP3 indicata dal coniuge o a un istituto di previdenza.

C. Coperture di rischio supplementari in caso d'invalidità o decesso

Art. 12 Disposizioni generali

Il contraente della previdenza può richiedere alla Fondazione prestazioni di copertura assicurativa dei rischi in caso di invalidità e/o decesso.

La copertura delle prestazioni assicurative per rischi proposte dalla Fondazione è resa possibile dalla stipulazione di contratti di riassicurazione. Di conseguenza, l'obbligo di prestazione della Fondazione non è superiore all'obbligo di prestazione previsto da questi contratti di riassicurazione.

Una disdetta anticipata dell'adesione, così come indicata nell'art. 9 del presente regolamento, non è più consentita solo se il rischio d'invalidità è coperto e il caso di previdenza si è già verificato.

Tutte le disposizioni in relazione alla copertura assicurativa del rischio, come le condizioni di ammissione, l'inizio e la fine dell'assicurazione, l'estensione delle prestazioni, il finanziamento dei premi di rischio ecc. sono definite in un apposito regolamento. Il contraente della previdenza può richiederne un esemplare in qualsiasi momento in caso d'interesse.

D. Finanziamento

Art. 13 Scopo

Questa parte del regolamento contiene le disposizioni relative ai costi e agli eventuali indennizzi risultanti dal legame contrattuale.

La Fondazione e i loro fornitori di servizi esterni, così come le banche depositarie e di gestione patrimoniale, possono percepire commissioni a titolo di indennizzo dei costi generati.

Le disposizioni relative alle commissioni figurano negli articoli da 13 a 17 del presente regolamento e vengono comunicate al contraente della previdenza al momento della sua adesione alla Fondazione.

Art. 14 Spese e commissioni

Le spese seguenti vengono rimosse per le prestazioni sottoindicate con addebito diretto sul conto di previdenza individuale vincolata del contraente della previdenza presso la banca depositaria e possono essere adeguate in qualsiasi momento. Ogni modifica della lista delle spese viene comunicata ai contraenti di una previdenza.

Se un conto di previdenza individuale presenta un saldo negativo dopo l'imputazione delle spese, la Fondazione può, a sua discrezione, organizzare la vendita di titoli per coprire il saldo negativo. In ogni caso, la Fondazione vende titoli aventi un valore minimo dell'1% dell'avere di previdenza.

Gestione della Fondazione

Commissione amministrativa annuale	0.3%
Commissione per contributo annuale o riscatto, a scelta tra:	
una commissione di emissione massima una tantum applicata al primo versamento, fissata tra	CHF 0 à CHF 1000
o	
una commissione su ogni versamento	massima dell'1%
Commissione di emissione unica massima con trasferimento di capitale proveniente da un altro istituto di previdenza individuale	massima dell'3%

Altre prestazioni

Pagamento anticipato per ogni caso (promozione della proprietà abitativa)	CHF 400
Costituzione in pegno per ogni caso (promozione della proprietà abitativa)	CHF 100
Ricerca di coordinate	CHF 50
Le spese in occasione di una partenza definitiva all'estero	CHF 500

La commissione per la consulenza e il trattamento della pratica viene addebitata sul conto di previdenza individuale vincolata corrispondente prima del pagamento in contanti.

Conto di deposito / detenzione di un fondo di allocazione degli attivi

Spese di transazione all'acquisto e alla vendita	0.1%: minimo CHF 5, massimo CHF 50
Gestione e consulenza amministrativa	0.27% (+TVA)

Conto di risparmio

Tenuta del conto	Costi effettivi della banca depositaria
------------------	---

Gestione patrimoniale tramite mandato discrezionale

Consegna di titoli per ogni posizione	Costi effettivi della banca depositaria
Spese esterne (commissione di emissione, di riscatto, ecc.)	Costi effettivi della banca depositaria
Commissioni standard di gestione patrimoniale	Costi effettivi del gestore patrimoniale autorizzato e/o del fondo d'investimento
Dritti di custodia	Costi effettivi della banca depositaria

Note relative alle commissioni bancarie / amministrative / di consulenza:

Le commissioni correnti vengono addebitate automaticamente al conto di previdenza individuale vincolata con cadenza trimestrale, semestrale o annuale a seconda della banca depositaria e su istruzione della Fondazione.

La base di calcolo per la commissione di emissione unica è costituita dal capitale iniziale o il primo pagamento del premio (a condizione che l'importo del primo pagamento sia superiore all'importo della commissione).

La base di calcolo per la commissione su ogni versamento di premio è costituita da ogni importo versato dal cliente sul conto della Fondazione, a condizione che tale importo sia almeno pari a CHF 500. Non viene addebitata alcuna commissione su importi inferiori a CHF 500. Se il cliente viene raccomandato alla Fondazione da un intermediario, un broker o un istituto finanziario, è possibile che una delle due commissioni sia dovuta a quest'ultimo. In questo caso, la Fondazione è autorizzata a versare loro l'importo corrispondente.

Il capitale di previdenza individuale vincolata disponibile determina la base di calcolo per:

- le commissioni standard di gestione patrimoniale
- le commissioni per la gestione amministrativa della Fondazione
- le eventuali commissioni di controllo legate a prestazioni fornite da un gestore patrimoniale indipendente

La Fondazione assicura la direzione degli affari, delle attività di consulenza e del follow-up dei contraenti di una previdenza. Le banche depositarie, su istruzione della Fondazione, prelevano le spese e commissioni legate alla gestione amministrativa direttamente dal conto del contraente della previdenza. Una quota del margine d'interesse può essere retrocessa alla Fondazione dalle banche che offrono una remunerazione del risparmio di previdenza individuale vincolata. Firmando la convenzione di adesione, il contraente della previdenza accetta il capitolo «Spese e commissioni» del presente regolamento.

In caso di uscita, le commissioni saranno addebitate al momento dell'uscita effettiva dalla Fondazione. In caso di entrata o uscita nel corso di un mese, la commissione amministrativa corrente viene sempre prelevata per il mese intero.

Gli eventuali rimborsi delle Fondazioni d'investimento o dei fondi d'investimento richiesti dalla Fondazione vengono accreditati direttamente sui depositi dei rispettivi contraenti di una previdenza dalla banca che si occupa della gestione di tali depositi.

Art. 15 Retrocessioni

Salvo accordo scritto contrario, le retrocessioni trasmesse alla Fondazione in aggiunta ai suoi indennizzi regolamentari devono essere presentate e accreditate al contraente della previdenza.

Art. 16 Imposta sul valore aggiunto

La Fondazione non è assoggettata all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 17 Imposta preventiva

La Fondazione presenta ogni anno una richiesta di rimborso dell'imposta preventiva all'Amministrazione federale delle contribuzioni e accredita l'importo rimborsato ai contraenti di una previdenza interessati.

Art. 18 Servizi e spese supplementari

I servizi e le spese eccezionali causati o richiesti dal contraente della previdenza e forniti dalla Fondazione (o dai suoi fornitori contrattuali), come invii espresso, consulenze, richieste di rimborso / recupero di imposte sul reddito estero ecc., vengono addebitati direttamente sul conto di previdenza individuale vincolata del contraente della previdenza. In ogni caso, il contraente della previdenza deve essere precedentemente informato dei maggiori costi che ne risultano.

E. Disposizioni finali

Art. 19 Luogo d'esecuzione

Tutte le prestazioni previdenziali del contraente della previdenza o del suo beneficiario/dei suoi beneficiari devono essere pagate presso un ente autorizzato sul territorio svizzero.

Art. 20 Foro competente

Ogni contestazione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento viene portata dinanzi ai tribunali competenti ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP.

In caso di controversia, la Fondazione è autorizzata a bloccare l'avere di previdenza conformemente all'art. 96 CO.

La sede della Fondazione e il foro competente sono a Ginevra.

Art. 21 Responsabilità

L'identità del contraente della previdenza viene verificata in base alla sua firma che figura sulla richiesta d'apertura di conto indirizzata alla Fondazione.

Il danno risultante da falsa o mancata legittimazione è a carico del contraente della previdenza, salvo in caso di colpa grave della Fondazione.

Inoltre, la Fondazione non risponde, nei confronti del contraente della previdenza e del beneficiario/dei beneficiari, delle possibili conseguenze di un'eventuale mancata osservanza degli obblighi contrattuali e normativi da parte di questi ultimi.

Il contraente della previdenza o il beneficiario/i beneficiari può/possono essere tenuti a fornire alla Fondazione la prova dei fatti da lui/da loro addotti.

La Fondazione si riserva la facoltà di procedere a ulteriori verifiche.

Art. 22 Lacune e silenzio

Tutti i casi non espressamente previsti dal presente regolamento saranno risolti dal Consiglio di fondazione, che prenderà le sue decisioni facendo riferimento allo spirito dell'atto di fondazione e del regolamento della Fondazione, nonché alle disposizioni legali.

Art. 23 Trattamento fiscale al momento del versamento dell'avere di previdenza

Al momento del pagamento, l'avere di previdenza è soggetto a imposta conformemente al diritto federale e al diritto cantonale. Inoltre, la Fondazione è tenuta ad attenersi alle disposizioni della Legge federale sull'imposta preventiva.

In caso di partenza definitiva dalla Svizzera, al momento del pagamento dell'avere di previdenza viene prelevata un'imposta preventiva.

Art. 24 Modifiche del regolamento di previdenza

Il Consiglio di fondazione può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento nel rispetto delle disposizioni di legge e con il consenso dell'Autorità di vigilanza. Le modifiche delle disposizioni di legge determinanti per il presente regolamento sono applicabili dal momento della loro entrata in vigore.

Art. 24a Discordanze tra le diverse versioni linguistiche

Se sono state redatte più versioni linguistiche del presente regolamento e vi sono discrepanze tra di esse, prevale il testo francese.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente regolamento di previdenza entra in vigore 01.01.2025.



REYL
INTESA SANPAOLO

TARIFFARIO

PREVIDENZA PENSIONISTICA
OTTOBRE 2025

SUCCESS. TOGETHER.

SPESE DELLA BANCA DEPOSITARIA

Escluse le spese amministrative delle fondazioni partner e le commissioni di intermediazione di terzi.

Spese fatturate agli assicurati nell'ambito della previdenza professionale (libero passaggio) o individuale (3a)

Commissioni: all-in fee dello 0.125%* (IVA esclusa)

*Condizioni applicabili agli assicurati «Alpian managed by lémania-prévoyance».

WEALTH MANAGEMENT

ASSET MANAGEMENT

ASSET SERVICES

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Il presente documento è fornito a titolo puramente informativo. Non ha carattere contrattuale e non può essere considerato come una consulenza personalizzata in materia di investimenti né come una raccomandazione, un invito o un'offerta ad acquistare, vendere o detenere titoli o strumenti finanziari di alcun tipo, né ad attuare alcuna strategia di investimento. Gli strumenti e i servizi finanziari, compresi i servizi di deposito, possono essere soggetti a restrizioni legali o non essere disponibili in tutti i paesi senza restrizioni.